

Oggetto: Circolare informativa in merito a “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici” e “Opere Non Strutturali”

Si ricorda che le **opere non strutturali** sono quelle che non intervengono direttamente sulla statica dell'edificio; in altre parole, qualora questi elementi venissero meno o per danneggiamento o per volontaria eliminazione, la resistenza della struttura non sarebbe compromessa.

Gli **interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**, sono opere strutturali e non, di modesta entità, che richiedono comunque un'accurata verifica.

E' importante sottolineare come il crollo di alcuni di questi elementi “secondari” sia tuttavia da scongiurare, considerando le opportune verifiche del caso.

Per le opere non strutturali, a differenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, non è necessaria alcuna relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2008, sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito di cui agli articoli 11 e 13 del Titolo IV, “Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”, gli interventi dichiarati, dal progettista abilitato, **privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**.

Le disposizioni che disciplinano gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici si applicano agli interventi di nuova costruzione, individuati nell'elenco A.1, e agli interventi sulle costruzioni esistenti, individuati nell'elenco A.2, dell'Allegato A alla Delibera di Giunta 121/2010 pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 44 del 12.03.2010, Parte Prima.

L'appartenenza alla categoria sopra citata **comporta**, in ogni caso, **il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia**; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC) e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato se ed in quanto necessario, in base alle normative nazionali vigenti.

In generale, nella relazione tecnica da allegare non sarà sufficiente riportare solo il punto dell'allegato alla delibera 121/2010 in cui si rientra, ma sarà indispensabile allegare i calcoli fatti per le verifiche necessarie oppure giustificare l'assenza di detti calcoli.

In particolare, a titolo di esempio, si riporta un caso esplicito di quanto sopra esposto.

Nel caso della realizzazione di un elemento divisorio, ossia di un tramezzo, di altezza pari ad esempio a 3 m e di spessore 15 cm, che non altera il comportamento globale della costruzione, in base all'Allegato A, al punto 4.4, tale intervento è inquadrabile come privo di rilevanza per la pubblica incolumità.

L'appartenenza alla categoria sopra citata comporta, comunque, il rispetto delle NTC 2008 che, al paragrafo 7.2.3, prevedono la verifica di elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento può provocare danni a persone, con l'esclusione dei soli tamponamenti interni di spessore non superiore a 10 cm.

E' necessario, pertanto, che nella relazione tecnica esplicativa, sia riportata la verifica della parete insieme alle loro connessioni alla struttura, per l'azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Tecnica Sismica
Ing. Norberto Carboni

Il Funzionario Coordinatore della
Struttura Tecnica Sismica
Ing. Anna Bati

Commento [EP1]: Io aggiungerei in coda una parte esplicativa sulla **differenza tra gli interventi privi di rilevanza e le opere non strutturali** evidenziando bene ai tecnici che devono fare attenzione quando asseverano al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci